

## L'INCIDENTE DA STRESS E' INFORTUNIO SUL LAVORO

**L'infortunio da stress avvenuto nell'ambito lavorativo è riconosciuto come infortunio risarcibile ai sensi e agli effetti della legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali**

L'incidente da stress è infortunio sul lavoro, il concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza 21 aprile 1999 n. 3970 nel caso di un impiegato investito al termine del proprio turno.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha considerato risarcibile come infortunio sul lavoro l'incidente capitato ad un impiegato che, al termine del turno di lavoro, era stato investito da una macchina mentre si recava di corsa verso l'autobus che avrebbe dovuto riportarlo a casa. I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che, accogliendo la domanda della moglie dell'uomo, finito in coma irreversibile, aveva condannato l'INAIL a risarcire il fatto come infortunio sul lavoro. Il Tribunale aveva ritenuto che l'uomo fosse "in una condizione psicologica connessa ai tempi ristretti che lo inducevano ad affrettare il tragitto e ad attraversare la strada senza l'accortezza necessaria", e che era "altamente probabile" che la sua attenzione fosse menomata a causa del lungo turno di lavoro svolto; i giudici avevano anche ricordato gli studi statistici secondo i quali il maggior numero di infortuni si verificano al termine dell'orario di lavoro. La Suprema Corte, condividendo le valutazioni del Tribunale e respingendo il ricorso dell'INAIL, sottolinea come il "rischio generico" della strada, al quale tutti sono sottoposti, può diventare "rischio specifico di lavoro" quando l'infortunio "in itinere" si trovi "in stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi", così da poter essere ricondotto alla "occasione di lavoro".

Nella motivazione la Suprema Corte ha ribadito che:

*Il medesimo infortunio può ritenersi indennizzabile (...) allorquando l'attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l'attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della stessa prestazione lavorativa: di guisa che, in quest'ultimo caso, il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l'infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi (cfr. tra le molte, sui principi generali in argomento, Cass. 19 gennaio 1998 n. 455, 24 novembre 1997 n. 11746, 1 settembre 1997 n. 8269, 6 agosto 1997 n. 7259, 9 giugno 1995 n. 6531).*